

SEZIONE V SPECIE CACCIABILI

Abbiamo innanzi visto che oggetto di tutela da parte della legge n. 157/92 è la fauna selvatica, considerata patrimonio indisponibile dello Stato; questa non può essere catturata o uccisa se non da coloro che abbiano ottenuto la licenza di caccia.

La legge sulla caccia non fornisce un elenco delle specie protette, in quanto tutta la fauna esistente sul territorio nazionale è protetta; sarà, pertanto, la zoologia ad indicare, a seconda del momento, le specie esistenti. La legge, in deroga a questo principio di protezione generalizzata, fa un'elencazione di tutte le specie cacciabili, che non sono tali in assoluto, ma solo in determinate circostanze di tempo e di spazio, e secondo determinate modalità.

Un primo gruppo di selvatici è preso in considerazione dell'art. 18 della legge n. 157/92, che ne consente la caccia, *salvo anticipazione di apertura*, dalla terza domenica di settembre fino al 31 dicembre¹.

Altro gruppo di selvaggina è cacciabile dalla terza domenica di settembre fino al 31 gennaio².

Dal giorno 1 ottobre al 30 novembre possono essere cacciate altre specie³.

Dal giorno 1 ottobre al 31 dicembre, o dal giorno 1 novembre al 31 gennaio, è cacciabile il cinghiale (*Sus scrofa*).

L'art. 2 L. n. 157/92 prevede, poi, un elenco di specie "particolarmente protette". Gli illeciti attinenti a tali specie sono puniti in maniera più grave rispetto a quelli che riguardano le specie protette in via ordinaria⁴.

¹ Si tratta delle seguenti specie: quaglia (*Coturnix coturnix*); tortora (*Streptopelia turtur*); merlo (*Turdus merula*); allodola (*Alauda arvensis*); starna (*Perdix perdix*); pernice rossa (*Alectoris rufa*); pernice sarda (*Alectoris barbara*); lepre comune (*Lepus europaeus*); lepre sarda (*Lepus capensis*); coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*); minilepre (*Silvylagus floridanus*).

² Sono: cecena (*Turdus pilaris*); tordo bottaccio (*Turdus philomelos*); tordo sassello (*Turdus iliacus*); fagiano (*Phasianus colchicus*); germano reale (*Anas platyrhynchos*); folaga (*Fulica atra*); gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); alzavola (*Anas crecca*); canapiglia (*Anas strepera*); porciglione (*Rallus aquaticus*); fischione (*Anas penelope*); codone (*Anas acuta*); marzaiola (*Anas querquedula*); mestolone (*Anas clypeata*); moriglione (*Aythya ferina*); moretta (*Aythya fuligula*); beccaccino (*Gallinago gallinago*); colombaccio (*Columba palumbus*); frullino (*Iymnocryptes minimus*); combattente (*Philomachus pugnax*); beccaccia (*Scolopax rusticola*); cornacchia nera (*Corvus corone*); pavoncella (*Vanellus vanellus*); cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*); ghiandaia (*Garrulus glandarius*); gazza (*Pica pica*); volpe (*Vulpes vulpes*).

³ Pernice bianca (*Lagopus mutus*); fagiano di monte (*Tetrao tetrix*); coturnice (*Alectoris graeca*); camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*); capriolo (*Capreolus capreolus*); cervo (*Cervus elaphus*); daino (*Dama dama*); muflone (*Ovis musimon*), con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca (*Lepus timidus*).

Il D.P.C.M. del 21.3.97 ha escluso dall'elenco numerose specie (a es., il corvo e il francolino di monte).

⁴ Le specie particolarmente protette sono le seguenti:

a) Mammiferi: lupo (*Canis lupus*); sciacallo dorato (*Canis aureus*); orso (*Ursus arctos*); martora (*Martes martes*); puzzola (*Mustela putorius*); lontra (*Lutra lutra*); gatto selvatico (*Felis sylvestris*);

Sono, altresì, particolarmente protette tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali, ovvero apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, indichino come minacciate di estinzione⁵.

Tre sono, quindi, i livelli di protezione per volatili e mammiferi esistenti in libertà in popolazioni stabili o temporanee sul territorio nazionale: quelle particolarmente protette, indicate all'art. 2 L. n. 157/92, che non sono cacciabili in alcun periodo; quelle protette in via ordinaria, non cacciabili perché non comprese nell'elenco di cui all'art. 18 L. n. 157/92; quelle protette in via ordinaria, ma elencate nell'art. 18 come cacciabili in certi periodi dell'anno, quando sfuggono al regime di protezione generale.

Abbiamo già osservato che la protezione è estesa a tutte le specie di mammiferi e uccelli esistenti in popolazioni (la cui presenza, cioè, non possa essere ritenuta accidentale) sul territorio nazionale e in stato di naturale libertà; non ricadono sotto la disciplina della legge sulla caccia gli animali domestici e mansuefatti, mentre vi ricadono quegli animali che, pur nascendo in cattività, riacquistino la libertà in un momento successivo, sempre che si tratti di animali appartenenti a specie che vivono allo stato selvatico.

La qualità di fauna selvatica non viene persa per il fatto che l'esemplare, ove appartenga a una specie silvana⁶, sia nato o cresciuto in allevamento.

La tutela è dunque accordata dalla legge fino a quando le specie di animali da essa indicate vivono stabilmente o temporaneamente in popolazioni, in stato di naturale libertà; in mancanza, non è ulteriormente esercitabile il dominio da parte dello Stato, per essere la cosa uscita dalla sua sfera di appartenenza. Ne consegue che il divieto di commercializzazione o di detenzione a fine di commercio (art. 21, lett. bb, L. n. 157/92) si riferisce esclusivamente agli uccelli cacciati o catturati nel

linee (*Lynx lynx*); foca monaca (*Monachus monachus*); tutte le specie di cetacei (*Cetacea*); cervo sardo (*Cervus elaphus corsicanus*); camoscio d'Abruzzo (*Rupicapra pyrenaica*).

b) Uccelli: marangone minore (*Phalacrocorax pigmeus*); marangone dal ciuffo (*Phalacrocorax aristotelis*); tutte le specie di pellicani (*Pelecanidae*); tarabuso (*Boiavirus stellaris*); tutte le specie di cicogne (*Ciconiidae*); spatola (*Platalea leucorodia*); mignattaio (*Plegadis falcinellus*); fenicottero (*Phoenicopterus ruber*); cigno reale (*Cygnus olor*); cigno selvatico (*Cygnus cygnus*); volpoca (*Tadorna tadorna*); fistione turco (*Netta rufina*); gobbo rugginoso (*Oxyura leucocephala*); tutte le specie di rapaci diurni (*Accipitriformes* e *falconiformes*); pollo sultano (*Porphyrio porphyrio*); otarda (*Otis tarda*); gallina prataiola (*Tetrax tetrax*); gru (*Grus grus*); piviere tortolino (*Eudromius morinellus*); avocetta (*Recurvirostra avosetta*); cavaliere d'Italia (*Himantopus himantopus*); occhione (*Burhinus oedipnemus*); pernice di mare (*Glaucolagus pratincola*); gabbiano corso (*Larus audouinii*); gabbiano corallino (*Larus melanocephalus*); gabbiano roseo (*Larus genei*); sterna zampenero (*Gelochelidon nilotica*); sterna magg.c.re (*Sterna caspia*), tutte le specie di rapaci notturni (*Strigiformes*); ghiandaia marina (*Coracias garrulus*); tutte le specie di picchi (*Picidae*); gracchio corallino (*Pyrhocorax pyrrhocorax*).

⁵ Cfr. R. CARANTA, *Specie cacciabili e rapporti tra fonti nazionali e comunitarie*, in *Giur. it.*, 1994, III, 1, c. 511; T. SQUAZZI, *Un gorilla, cinque tigri, nove scimpanzé: una convenzione ed una costituzione*, in *Riv. Giur. Amb.*, 1996, p. 333.

⁶ Cass., sez. III, udienza del giorno 8.11.95.

territorio nazionale, e non anche a quelli importati dall'estero⁷, mentre un precedente orientamento giurisprudenziale⁸ sosteneva la non commerciabilità della fauna selvatica rientrando tra le specie esistenti anche nel territorio italiano.

Per quanto concerne i volatili da allevamento, essi sono ricompresi nella fauna selvatica se appartengono a una delle specie protette dalla legge n. 157/92, la quale prescinde dallo stato di libertà o cattività in cui il singolo animale sia nato, poiché fa riferimento esclusivamente all'esistenza di ogni specie in stato (anche temporaneo) di naturale libertà sul territorio nazionale⁹. Ciò è avallato dal contenuto della direttiva CEE n. 409/79, dalla Convenzione di Berna del 19 settembre 1979 (ratificata dalla legge n. 503 del 5.8.81) e dalla Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, nonché dal complesso delle regole fissate dalla legge n. 157/92, che non esclude dalla fauna selvatica quella nata in cattività, ma disciplina con puntualità la caccia e la commercializzazione degli esemplari nati o tenuti in allevamento¹⁰.

In deroga al divieto generale di cui all'art. 3, l'art. 4, 1° comma, consente la cattura temporanea di selvatici, l'utilizzazione di mammiferi e di uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati, per ragioni di studio o a scopi scientifici. Il 2° comma regola la cattura temporanea degli uccelli per l'inanellamento a scopo scientifico.

Il 3° e il 4° comma si occupano della cattura e dell'inanellamento per la cessione a fini di richiamo. Relativamente a quest'ultimo utilizzo, le specie catturabili sono tassativamente indicate dal 4° comma dell'art. 4 in esame; tutte le altre specie non elencate non possono essere catturate o cedute in alcun caso; ove siano catturate per errore, dovranno essere inanellate e immediatamente liberate.

Non è richiesta, ai fini della protezione, la presenza stabile sul territorio nazionale, poiché l'Italia è fortemente interessata dal flusso migratorio.

⁷ SS.UU., 14.12.94, Bertolini.

⁸ Cass, sez. III, 8.3.94.

⁹ In merito alla fauna proveniente da allevamento, si registra, per la verità, un contrasto giurisprudenziale. Un primo orientamento afferma che, quando l'esemplare appartenga a una delle specie stabilmente viventi allo stato selvatico sul territorio nazionale, nessuna rilevanza ha la circostanza che l'esemplare provenga da stato di cattività (Cass., 8.11.95, *Cass. Pen.*, 1996, p. 3758). Contro tale indirizzo si era posta Cass. 6.5.97, Bagagli (*Cass. Pen.*, 1998, p. 2106), affermando che la fauna selvatica era solo quella di origine effettivamente selvatica oppure proveniente da nascita in cattività limitata alla prima generazione. Senonché, con la pronuncia del 26.9.97 (Pagliai, *Cass. Pen.*, 1999, p. 980), la S.C. ritorna su posizioni rigoristiche e afferma che la differenza ha rilievo solo ai fini e agli effetti del D.L. 12.1.93, n. 2, convertito nella legge 13.3.1993, n. 59, ma non agli effetti della legge sulla caccia « (...) che ha il diverso scopo della protezione della fauna selvatica e della disciplina del prelievo venatorio, cioè della caccia ».

¹⁰ Cfr., per quanto attiene alle specie cacciabili, anche F. RESCIGNO, *Deroghe alle specie cacciabili: una compressione giustificata delle competenze regionali*, in *Giur. it.*, 1999, c. 2389.